



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 38, paragrafo 7, del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che, con riferimento all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 38, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento, disciplina le modalità di definizione dei termini e delle condizioni per la concessione dei contributi dei programmi operativi ai suddetti strumenti finanziari;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo



misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia Covid-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto "*regolamento React-EU*");

Visto, in particolare, l'articolo 92-ter del suddetto *regolamento React-EU*, che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse *React-EU* per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse *React-EU* a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 della Commissione, del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro delle risorse *React-EU* per l'anno 2021;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/182 al fine di stabilire la ripartizione per Stato membro delle risorse *React-EU* per l'anno 2022;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020 (nel seguito anche "*Programma operativo*"), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4741 final del 30 giugno 2022;

Vista, in particolare, la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale del 3 agosto 2021, che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 4444 finale del 23 giugno 2015, assegnando al *Programma operativo* risorse aggiuntive a valere su *React-EU* messe a disposizione dell'Italia, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio, per il nuovo obiettivo tematico "*Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia*" e per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro, per l'anno 2021, istituendo i nuovi Assi prioritari VI "*React-EU*" e VII "*Assistenza tecnica React-EU*";



Visti i criteri di selezione definiti nel *Programma operativo*, con specifico riferimento al nuovo Asse VI del *Programma*, come approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura di consultazione per iscritto, conclusa in data 9 luglio 2021 e successivamente modificati con procedura di consultazione per iscritto, conclusa in data 8 giugno 2022;

Vista la valutazione *ex ante* degli strumenti finanziari del *Programma operativo*, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo *Programma operativo*, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari e aggiornata il 16 novembre 2021, con la valutazione *ex ante* elaborata in forma semplificata in conformità all'articolo 37, paragrafo 2, del citato regolamento, con riferimento agli strumenti finanziari previsti nell'ambito della priorità di investimento 13i dell'Asse VI del *Programma operativo*, corrispondente al sopra menzionato nuovo obiettivo tematico;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, "*Fondo di garanzia*");

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto *Fondo di garanzia*, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del *Fondo di garanzia* per le piccole e medie imprese", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante "*Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo*", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalità di accesso alla garanzia del *Fondo* basata sull'utilizzo della probabilità di



inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del *Fondo*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del *Programma operativo*, è istituita, nell'ambito del *Fondo di garanzia*, una sezione speciale, denominata “*Riserva PON IC*”, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della *Riserva PON IC* del *Fondo di garanzia* sono integrate, per gli interventi da attuare nelle “regioni in transizione”, di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'Asse III del *Programma operativo*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del *Fondo di garanzia* e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il “metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cosiddetto, “decreto cura Italia”), che prevede, all'articolo 126, comma 10, che le Amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, “*decreto liquidità*”), che stabilisce, all'articolo 13, modalità rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, applicabili fino al 31 dicembre 2021;

Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966 (2020/N), come da ultimo modificato dal regime di aiuti n. 63597 (2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 4930 del 29 giugno 2021, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del *Fondo di garanzia*, introdotto dal predetto articolo 13 del *decreto liquidità*;



Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della *Riserva PON IC* del *Fondo di garanzia*, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;

Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A e BFF Bank S.p.A. (cosiddetto, “Gestore del Fondo”), relativa all'affidamento del servizio di gestione del *Fondo di garanzia*, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera o), della suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio di gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi ulteriori adempimenti;

Considerato che, nell'ambito della priorità di investimento 13i dell'Asse VI del *Programma operativo*, corrispondente al nuovo obiettivo tematico su menzionato, tra le misure finanziate con le risorse aggiuntive *React-EU*, è previsto il ricorso e il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al credito attraverso il ricorso alla garanzia pubblica nella difficile contingenza economica legata alla pandemia da Covid-19;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2022, relativo all'istituzione di una specifica sottosezione della *Riserva PON IC*, con lo scopo di raggiungere le finalità previste dall'iniziativa *React-EU* attraverso l'incremento finanziario della medesima, per un importo pari a 500 milioni di euro;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*” (nel seguito, “legge di bilancio 2022”), che ha prorogato al 30 giugno 2022 tutte le misure previste dall'articolo 13, comma 1 e comma 12-bis del *decreto liquidità* e ha stabilito, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 55, della medesima legge di bilancio, in materia di concessione delle garanzie a valere sul *Fondo di garanzia*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2022, con il quale è disposto l'incremento della dotazione finanziaria della *Riserva PON IC* del *Fondo di garanzia*, a valere sulle ulteriori risorse assegnate al *Programma operativo*, ai sensi del *regolamento React-EU*, per un importo pari a 200 milioni di euro;

Vista la comunicazione C(2022) 1890 final, del 23 marzo 2022, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (nel seguito,



“Temporary Crisis Framework”), successivamente modificata con comunicazione della Commissione C(2022) 5342 *final* del 20 luglio 2022 e con comunicazione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022, che ha prorogato il suddetto quadro temporaneo al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e inerenti alla crisi ucraina*” (nel seguito, “*decreto aiuti*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2022, relativo al rafforzamento delle misure a sostegno della liquidità delle imprese e della ripresa economica del Paese in considerazione delle esigenze derivanti dalle conseguenze economiche scaturite dal conflitto tra Russia e Ucraina;

Visto, in particolare, l’articolo 16 del predetto *decreto aiuti*, che, introducendo il comma 55-*bis* all’articolo 1 della *legge di bilancio 2022*, ha previsto la concessione della garanzia da parte del *Fondo di garanzia* in favore di finanziamenti alle imprese destinati a finalità di investimento o alla copertura dei costi del capitale di esercizio, finalizzati alla realizzazione di “*obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell’energia elettrica*”;

Vista la decisione C (2022) 5607 del 29 luglio 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.103403 - *TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps*, volto a sostenere, attraverso la concessione di garanzie, gli operatori economici colpiti direttamente o indirettamente dalla crisi connessa al conflitto in Ucraina;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” (nel seguito, *legge di bilancio 2023*), che, all’articolo 1, comma 392, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del *Fondo di garanzia*, previsto dall’articolo 1, comma 55, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi Ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-*bis*, della *legge di bilancio 2022*;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022, con la quale sono forniti gli “*Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di



programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare (nel seguito *Nuovo bando macchinari innovativi*);

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che rende disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo provvedimento risorse finanziarie pari a euro 265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1, del *Programma operativo*;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 aprile 2021, n. 92, che stabilisce che le risorse finanziarie destinate al sostegno delle domande di agevolazione presentate nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi di cui all'articolo 3, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 30 ottobre 2019 sono incrementate per l'importo di euro 93.485.676,43 (novantatremilioniquattrocentoottantacinquemilaseicentosestantasei/43);

Visto l'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2022, n. 15, che stabilisce che le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, del sopra richiamato decreto ministeriale 30 ottobre 2019, destinate all'attuazione degli interventi agevolativi di cui al secondo dei due sportelli previsti dall'articolo 3, comma 2, sono incrementate di euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00) a valere sulle risorse dell'Asse VI del *Programma operativo*;

Visto l'articolo 2 del precitato decreto ministeriale 2 novembre 2021, che, integrando l'articolo 1 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2021, pone l'onere finanziario previsto dal medesimo decreto a valere sulle risorse di cui al richiamato Asse VI del *Programma operativo*;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 9 novembre 2021, che stabilisce che la copertura finanziaria dell'intero intervento agevolativo *Nuovo bando macchinari innovativi* è assicurata a valere sulle risorse dell'Asse VI del *Programma operativo*, in luogo delle risorse dell'Asse III, Azione 3.1.1, del medesimo *Programma operativo*;

Considerato che, da ricognizione effettuata dall'Autorità di gestione del *Programma operativo* relativamente alle iniziative della misura *Nuovo bando macchinari innovativi*, risultano, anche in considerazione della complessità dell'attuale contesto economico produttivo, progetti per i quali, tenuto conto dello stato di avanzamento, sono intervenute o sono in corso di formalizzazione o sussiste un elevato rischio di future revoche o rinunce nonché progetti per i quali si prevede che la realizzazione degli investimenti non sarà completata entro il 31 dicembre 2023, termine finale di ammissibilità previsto dal *Programma React-EU*;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e al Fondo di Coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24



giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto l'Accordo di partenariato con l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*" (nel seguito anche *PN RIC*), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*";

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023;

Considerata la coerenza dello strumento *Nuovo bando macchinari innovativi* con le finalità previste dalla Priorità 1 "*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*", Obiettivo specifico 1.3 "*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*", Azione 1.3.2 "*Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità*", del *PN RIC*;

Visto il Programma nazionale complementare di azione e coesione "*Imprese e Competitività 2014-2020*" (nel seguito anche *POC IC*), approvato con delibera CIPE del 1° maggio 2016, n. 10 e successive modifiche approvate con note DPCoe n. 0004464-P del 1° dicembre 2017 e n. 1505 del 3 aprile 2019;

Considerato che il *POC IC* si pone in funzione complementare rispetto al *Programma operativo*, nell'ottica di conseguire un rafforzamento degli interventi previsti nello stesso *PON IC*, nonché una più efficiente esecuzione finanziaria degli interventi medesimi;

Vista altresì la delibera CIPESS del 9 giugno 2021, n. 41, relativa ai Programmi operativi complementari di azione e coesione e considerato quanto previsto dall'articolo 242, commi 2 e 3, del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2020, ai sensi del quale le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali, nonché le relative risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 6 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE del PON "*Imprese e competitività*" 2014-2020, sono destinate al *POC IC*;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante



disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Programma Operativo Nazionale “*Ricerca e Competitività*” 2007-2013 (nel seguito anche *PON RC*), adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, successivamente modificato fino all’ultima versione, approvata con C(2013) 6861 final del 18 ottobre 2013;

Vista l’Asse prioritario II del *PON RC*, Obiettivo operativo 4.2.1.2, Azione 1 “*Capitalizzazione delle PMI e accesso al credito*”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 11 dicembre 2009, con il quale è stata istituita, nell’ambito del *Fondo di garanzia*, in attuazione della predetta Azione dell’Asse II del *PON RC*, una specifica riserva, denominata *Riserva PON RC 2007-2013*, finalizzata a sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese ubicate nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza, la cui dotazione finanziaria, a seguito di successivi incrementi conseguenti all’avanzamento dell’operatività, è pari a complessivi euro 871.500.000,00;

Considerato che, alla data del 31 maggio 2023, a valere sulla *Riserva PON RC 2007-2013*, risultano disponibili risorse, per avvenuti svincoli di garanzie rilasciate dalla medesima Riserva nel relativo periodo di ammissibilità della spesa, per un importo pari a euro 287.284.942,79, reimpiegabili in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto l’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006, che prevede che, nell’ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere, tra gli altri, strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

Visto l’articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006, che prevede che le risorse restituite all’operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti;

Considerato che le operazioni di cui al menzionato articolo 1, comma 55-bis, della *legge di bilancio 2022*, in ragione della loro piena coerenza con gli ambiti e le finalità dell’Asse VI “*React-EU*” del *Programma operativo*, costituiscono un potenziale bacino di operazioni ammissibili al predetto Asse VI “*React-EU*” del *Programma operativo* ai fini del conseguimento, al 31 dicembre 2023, degli obiettivi finanziari del richiamato *Programma operativo*, anche tenendo conto delle disposizioni regolamentari europee in termini di certificazione della spesa rispetto alle risorse programmate;



DECRETA

Art. 1.

(Incremento della dotazione della Riserva PON IC del Fondo di garanzia)

1. Al fine di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia Covid-19 e di promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, in aderenza agli obiettivi previsti dall'iniziativa "React-EU", la dotazione finanziaria della *Riserva PON IC del Fondo di garanzia* può essere incrementata, fino a un importo pari a euro 845.770.619,22, per sostenere operazioni finanziarie, ammesse alla garanzia a decorrere dal 1° febbraio 2020 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 92-ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, coerenti con gli ambiti, le finalità e i criteri di selezione dell'Asse VI "React-EU" del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020, ivi incluse le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 55-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Ai fini dell'incremento della dotazione finanziaria della *Riserva PON IC* di cui al comma 1, si provvede mediante:

a) le risorse dell'Asse VI "React-EU" del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" FESR 2014-2020, per effetto della rimodulazione, a valere sul medesimo Asse del *Programma operativo*, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) le risorse connesse a svincoli di garanzie operati a valere sulla *Riserva PON RC 2007-2013 del Fondo di garanzia*, richiamate nelle premesse del presente decreto.

3. L'effettivo incremento della dotazione finanziaria della *Riserva PON IC* è disposto, nei limiti dell'importo di cui al comma 1, attraverso uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono, a seguito di quanto previsto al comma 3, nella sottosezione della *Riserva PON IC* di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 3 dicembre 2021 e costituiscono un capitale autonomo e separato, contabilmente distinto dalle altre risorse finanziarie della *Riserva PON IC* e del *Fondo di garanzia*.

5. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente decreto, trovano applicazione, fatte salve le specifiche disposizioni di cui ai decreti ministeriali del 3 dicembre 2021 e del 12 ottobre 2022 relativi all'utilizzo delle risorse *React-EU*, le disposizioni che regolano il funzionamento della *Riserva PON IC*, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

Art. 2

(Rimodulazione delle risorse destinate al Nuovo bando macchinari innovativi di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2019)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, la dotazione finanziaria del *Nuovo*



bando macchinari innovativi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pari a complessivi euro 558.485.676,43, può essere rimodulata, in funzione delle esigenze connesse al più efficace raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, degli obiettivi del Programma “*React-EU*” richiamato nelle premesse, mediante:

a) la riduzione dell’assegnazione finanziaria destinata all’attuazione degli interventi del *Nuovo bando macchinari innovativi* a valere sulle risorse dell’Asse VI “*React-EU*” del Programma Operativo Nazionale “*Imprese e Competitività*” FESR 2014-2020 e

b) la corrispondente assegnazione finanziaria per l’attuazione del medesimo intervento *Nuovo bando macchinari innovativi* a valere sulle risorse del:

- i. Programma nazionale complementare di azione e coesione “*Imprese e Competitività 2014-2020*”;
- ii. Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*”, Priorità 1 “*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*”, Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 “*Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità*”.

2. La rimodulazione della dotazione finanziaria del *Nuovo bando macchinari innovativi* di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 di cui al comma 1 è disposta, nei limiti dell’importo di cui al medesimo comma 1, attraverso uno o più decreti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO